

STRUTTURE AFCP

PROVINCIA DI SONDRIO

GAL

COMUNITA' MONTANE

RESPONSABILI DI OPERAZIONE

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

FINLOMBARDA

OO. PP Agricole Regionali

LORO SEDI

**Oggetto : Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia, Operazioni strutturali. Precisazioni cumulabilità con credito d'imposta di cui alla Legge di Bilancio 2020.**

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (Legge di Bilancio per l'anno 2020), all'art.1 commi 185 e 186 prevede che:

*"Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi*

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA MASSARI Tel. 02/6765.2266**

*188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili."*

*"Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito".*

In relazione alla richiesta di possibilità di cumulo degli aiuti concedibili con le Operazioni strutturali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia (PRS 2014-2020) – come da disposizioni attuative - e il credito d'imposta di cui alla Legge 160/2019, in accordo con l'Organismo Pagatore Regionale si precisa quanto segue:

- le agevolazioni fiscali non sono cumulabili con i contributi concessi agli investimenti finanziati con le operazioni strutturali del PSR 2014-2020, quando le stesse si configurano come aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del trattato sul funzionamento dell'unione europea.
- il credito di imposta previsto dalla L.160/19 si configura come misura fiscale di carattere generale che si applica alla generalità delle imprese, questa condizione comporta che lo stesso non sia inquadrato come aiuto di stato, come peraltro indicato anche nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato C262/1 del 19/07/2016.
- conseguentemente, alle agevolazioni fiscali non configurabili come aiuto di stato ai sensi dell'articolo 107 comma 1 del trattato sul funzionamento dell'unione europea non si applica il divieto di cumulo previsto dalle disposizioni attuative delle operazioni strutturali del PSR 2014-2020.
- inoltre, si ritiene che il suo godimento da parte di imprese beneficiarie di un contributo a valere sul PSR 2014.2020 non influisca sulla norma prevista dal reg UE 1305/13 per quanto attiene il rispetto dell'aliquota di sostegno.
- per quanto sopra precisato, eventuali fatture presentate con le domande di pagamento per l'erogazione del finanziamento concesso con il PSR 2014-2020 riportanti la dicitura relativa al credito d'imposta di cui alla Legge

**Referente per l'istruttoria della pratica:** ANDREA MASSARI Tel. 02/6765.2266

160/2019, potranno essere considerate ammissibili.

Ricordando che la competenza sulla corretta applicazione della legge 160/2019 è in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, si rammenta che l'art.1 comma 192 della citata legge, nel prevedere espressamente la cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, ne limita la fruibilità alla sola condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Distinti saluti.

L'Autorità di Gestione

ANDREA MASSARI

**Referente per l'istruttoria della pratica:** ANDREA MASSARI Tel. 02/6765.2266